



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile

Il Presidente Dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 426-1/2024 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

BARTOLOTTA FRANCESCO ANTONIO, nato a Catania il 30.7.1971, residente ad Aci Catena (fraz. Aci San Filippo), in via Dafni n. 2, c.f. BRTFNC71L30C351U, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Musolino con l'ausilio del dott. Salvatore Mazzone, professionista nominato dall'O.C.C. presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania;

ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. Codice della Crisi e che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

esaminata la prima relazione e quelle integrative redatte dall'O.C.C., nella persona del gestore nominato dott. Salvatore Mazzone;

rilevato con decreto del giorno 5.11.2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto in conformità, con le modalità e nei termini indicati dalla norma citata;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria complessiva di euro 149.769,95 (come analiticamente esposta alla tabella di cui alla pag. 10 della relazione datata 28.10.2024), implicante rate mensili di complessivi € 1.283,98 a fronte di un reddito mensile di euro 2.401,29, con un rapporto rata/reddito del 53,47 %, il che comprova la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del ricorrente;

rilevato che il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla moglie Urso Giuseppa e dalla figlia Elena, studentessa universitaria;

rilevato che il Bartolotta lavora alle dipendenze della TRATOS CAVI S.p.A. di Catania con la qualifica di perito elettronico e percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 2.200,00, pari (nel 2023) ad euro 28.173,00 netti annui mentre la moglie svolge attività di lavoro “part time” presso un call center, percependo un reddito di circa € 300,00 al mese (pari ad euro 2.423,00 netti annui);

rilevato che le spese mensili per il mantenimento della famiglia del ricorrente ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 1.570,00;

rilevato che il ricorrente è proprietario al 100% di un appartamento (destinato a residenza dell'intero nucleo familiare) sito ad Aci San Filippo (fraz. di Aci Catena) in via Dafni n. 2, scala B Interno 15 Piano 3, censito al catasto fabbricati dell'anzidetto Comune al foglio 7, part. 568, sub. 43, categoria A/3 classe 6 e di un garage sito al medesimo indirizzo (censito al catasto fabbricati dell'anzidetto Comune al foglio 7, part. 568, sub. 48, categoria C/6 classe 7) il cui valore commerciale complessivo è stato stimato dall'O.C.C. in euro 106.725,00 (cfr. pag. 35/36 della relazione) ed inoltre risulta proprietario di due autoveicoli (analiticamente individuati in seno alla relazione), uno dei quali (targato DZ794AW) è stato stimato euro 800,00 mentre l'altro risulta privo di valore attuale di mercato;

ritenuto che le cause di sovraindebitamento sono essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione del gestore nominato dall'O.C.C. e dall'integrazione – appositamente richiesta – datata 25.3.2024) dalle condizioni di salute del Bartolotta (incidenti sullo stato cognitivo del medesimo) che hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa al 78% (a decorrere dal novembre 2018) con la susseguente sensibile riduzione del reddito mensile da lavoro dipendente e la necessità di sostenere spese mediche

ritenuto le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. pronunzie del Giudice del lavoro prodotte in atti e ricostruzione dei redditi percepiti dal ricorrente tra il 2019 ed il 2023) il che induce ad escludere la configurabilità della colpa o della negligenza nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, in quanto determinata dalla suddetta circostanza esogena ed imprevedibile;

ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata a seguito dei decreti dell'1.10.2024 e del 24.10.2024, è rappresentata dalla tabella che segue:

| Creditore | Debito residuo | Grado di privilegio | Valore del Debito ipotesi piano | % di incasso nell'ipotesi piano ristrutturazione | % Stralcio |
|---|----------------|---------------------|---------------------------------|--|------------|
| AGENZIA ENTRATE | 200 | Priv. Generale | 200 | 100% | 0,00% |
| AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | 7.166 | Priv. Generale | 7.166 | 100% | 0,00% |
| AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | 11.803 | Chirografo | 3.541 | 30% | 70,00% |
| AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – Oneri accessori e spese | 1.699 | Chirografo | 510 | 30% | 70,00% |
| COMUNE DI CATANIA - MUNICIPIA | 10.148 | Priv. Generale | 10.148 | 100% | 0,00% |
| UNICREDIT – MUTUO ACQ. CASA E RISTRUTTURAZIONE | 68.750 | Priv. Ipotecario | 68.750 | 100% | 0,00% |
| UNICREDIT – SCOPERTO DI C/C | 2.864 | Chirografo | 859 | 30% | 70,00% |
| UNICREDIT – CARTA REVOLVING | 2.484 | Chirografo | 745 | 30% | 70,00% |
| BEST CAPITAL ITALY SRL | 14.448 | Chirografo | 4.334 | 30% | 70,00% |
| AVVERA SPA | 29.135 | Chirografo | 8.741 | 30% | 70,00% |
| AT NPL'S SPA | 1.074 | Chirografo | 322 | 30% | 70,00% |
| | 149.770 | | 105.316 | | |
| Compenso O.C.C. | 4.000 | In prededuzione | 4.000 | 100% | 0,00% |
| Compenso del Legale - 75% | 1.125 | In prededuzione | 1.125 | 100% | 0,00% |
| Compenso del Legale - 25% | 375 | Priv. Generale | 375 | 100% | 0,00% |
| | 155.270 | | 110.816 | | |

ritenuto che la proposta prevede il pagamento rateale ai creditori della somma di euro 105.316,00 in 96 rate mensili costanti di euro 831,00 (salvo che per il creditore ipotecario, come appresso specificato) oltre al pagamento in prededuzione del compenso dell'OCC e di quello per l'assistenza legale (del che innanzi);

ritenuto – in sintesi – che la proposta prevede:

- a) il pagamento in favore dei creditori in prededuzione a norma di quanto dispone l'art. 6 del CCI;
- b) il pagamento integrale di quanto dovuto al creditore ipotecario Unicredit – tenuto conto che il mutuo è in corso di regolare ammortamento con la naturale scadenza al mese di novembre 2035 – per l'importo della sorte capitale residua di € 68.750,00 in ulteriori 25 anni, al tasso applicato del 3,55% con il versamento di una rata mensile di € 346,00;
- c) il pagamento integrale di quanto dovuto ai creditori muniti di privilegio generale in 96 mesi corrispondendo gli interessi computati al tasso del 2,5%;
- d) il pagamento ai creditori chirografari con la falcidia del 70% in 96 mesi, corrispondendo gli interessi computati al tasso del 2,5%,
il tutto secondo il seguente prospetto sintetico:

| Creditore | Debito proposto | interessi al 2,5% | Montante debito | Nr. Rate proposte | Importo rata mensile | Rapporto rata/debito |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| PRIVILEGIO IPOTECARIO | 68.750 | 0 | 68.750 | 300 | 346 | 14,41% |
| PRIVILEGIO GENERALE | 17.889 | 1.828 | 19.717 | 96 | 205 | 8,55% |
| CHIROGRAFO | 19.052 | 1.989 | 21.041 | 96 | 219 | 9,13% |
| IN PREDEDUZIONE | 5.125 | 0 | 5.125 | 96 | 53 | 2,22% |
| MONTANTE | 110.816 | 3.817 | 114.633 | | 824 | 34,31% |

| | |
|------------------------|--------------|
| Reddito attuale | 2.401 |
|------------------------|--------------|

ritenuto che, con riferimento al compenso dell'O.C.C., la proposta prevede la corresponsione di un importo complessivo di euro 4.000,00 e da liquidare ai sensi dell'art. 71 del CCI comma 4 con l'accantonamento mensile di quanto versato in un conto dedicato alla procedura, in quanto il compenso dovuto all'OCC non può essere corrisposto con precedenza (tramite il pagamento delle prime rate) secondo la citata disposizione (come novellata dal c.d. terzo correttivo) la quale prevede testualmente che: *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”*;

ritenuto che il compenso per l'assistenza legale è stato quantificato in complessivi € 1.500,00, di cui il 75% (pari ad Euro 1.125,00) da porre in prededuzione ed il resto (pari ad euro 375,00) da qualificare come privilegiato mentre sono preventivate spese di registrazione e di pubblicità per complessivi euro 800,00;

rilevato che l'OCC ha effettuato la verifica della condotta tenuta dai soggetti finanziatori quanto alla valutazione del merito creditizio;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta finale (quale risultante dalla relazione depositata il 29.10.2024) nessuno dei creditori ha presentato osservazioni, come attestato dal professionista nominato dall'O.C.C il quale ha riferito che la Unicredit S.p.A. si è limitata a comunicare che il credito è stato ceduto alla partecipata Unicredit Obg SRL, con nota firmata da entrambe le società;

ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali è compatibile con le esigenze di mantenimento del ricorrente e con le entrate mensili medie, pari ad euro 2.400,00, in quanto residua una somma mensile superiore a quella indicata come necessaria per le normali esigenze;

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che le rate mensili potranno essere versate mediante trattenuta sulla retribuzione mensile del ricorrente a cura del datore di lavoro (previa apposita istanza allo stesso) da versare sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata dell'esecuzione del piano;

P. Q. M.
OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Bartolotta Francesco Antonio;

dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC come precisato in motivazione;

dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura del professionista nominato dall'O.C.C., sui beni intestati al ricorrente e descritti o richiamati in motivazione;

inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Si comunichi

Catania, 27 dicembre 2024

Il Presidente
dott. Roberto Cordio